Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 108° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 18 novembre 1967 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DEL 18 NOVEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle Serie speciali 5 % « Ferrovie delle Stato » - 5 % (legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 5,50 % a premi « Ferrovie dello Stato » - 5,50 % « Ferrovie dello Stato » - 6 % garantite dallo Stato - « Diciottennale » - 6 % (legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 6 % « decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121 » - 6 % « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 » - 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 6 % garantite dallo Stato « A » - 6 % garantite dallo Stato « B » effettuate il 10 novembre 1967.

(11917)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1967, n. **1044.**

Costituzione e funzionamento di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1° gennaio 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla costituzione di una cassa nazionale di conguaglio per assicurare, attraverso la riduzione dei compensi fissi mutualistici previsti e determinati a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la parziale copertura finanziaria del costo delle nuove retribuzioni fissate in favore dei medici ospedalieri che ne abbiano diritto a decorrere dal 1° gennaio 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal primo gennaio 1966 i compensi fissi e addizionali a carico degli enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri in corsia comune, determinati in conformità all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono ridotti del 29 per cento, e detta percentuale è devoluta al pagamento di quota parte dei miglioramenti economici disposti dalle amministrazioni ospedaliere a decorrere dal primo gennaio 1966, in base agli accordi intervenuti tra le categorie interessate e la federazione nazionale degli ordini dei medici ed omologati dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

La percentuale di riduzione può, ogni anno, sulla base delle risultanze della verifica prevista all'art. 3, lettera *e*), essere soggetta a revisione con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la federazione nazionale degli ordini dei medici, la federazione italiana delle associazioni regionali ospedaliere e i sindacati più rappresentativi dei medici ospedalieri.

La quota di riduzione di cui ai commi precedenti affluisce ad una cassa nazionale di conguaglio, che a tal fine viene istituita presso il Ministero della sanità.

Art. 2.

L'amministrazione della cassa è affidata ad un comitato composto come segue:

A) un funzionario del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore ad ispettore generale, con funzioni di presidente;

B) un funzionario del Ministero dell'interno, di qualifica non inferiore ad ispettore generale;

C) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di qualifica non inferiore ad ispettore generale;

D) un funzionario del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore ad ispettore generale;

E) un rappresentante degli enti mutualistici ed assicurativi, e delle casse mutue, designato dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale;

F) due rappresentanti dei medici ospedalieri designati d'intesa tra le associazioni di categoria a base nazionale, e, in caso di non raggiunto accordo, dal Ministro per la sanità su indicazione delle singole associazioni;

G) due rappresentanti della federazione nazionale delle associazioni regionali ospedaliere, designati dal comitato esecutivo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Il comitato è nominato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale. I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Al presidente, ai componenti ed al segretario spetta un gettone di presenza, nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, la cui spesa sarà a carico del Ministero della sanità.

Il comitato ha sede presso il Ministero della sanità.

Art. 3.

Il comitato:

a) delibera le modalità con cui gli enti mutualistici ed assicurativi dovranno provvedere al pagamento della quota di riduzione dei compensi fissi dovuta alla cassa nazionale di conguaglio;

b) provvede all'erogazione, in favore delle amministrazioni ospedaliere, delle somme destinate alla copertura degli stanziamenti dei bilanci degli enti stessi, in conseguenza di adeguamenti del trattamento economico del personale medico adottati in conformità dei criteri stabiliti dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

c) controlla le richieste e la documentazione in base alle quali devono effettuarsi, mensilmente, le rimesse di cui al precedente punto *b*) alle amministrazioni ospedaliere;

d) delibera il rendiconto annuale di gestione della cassa;

e) verifica, alla fine di ogni esercizio, ai fini della determinazione della quota di riduzione di cui all'art. 1, secondo comma, l'entità dei versamenti effettuati o da effettuarsi da parte degli enti mutualistici ed assicurativi, rispetto agli accreditamenti già disposti ovvero ancora da disporre in favore delle amministrazioni ospedaliere;

f) delibera lo schema di convenzione di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Il servizio relativo al movimento delle riscossioni e dei pagamenti, in applicazione dei precedenti articoli, è espletato da un istituto di credito di diritto pubblico, in base ad apposite convenzioni stipulate, in conformità dello schema-tipo deliberato dal comitato, tra il presidente dell'istituto di credito — ovvero da persona da lui delegata — e dai presidenti — o delegati — degli enti mutualistici ed assicurativi interessati, ed omologate dal Ministro per la sanità.

Art. 5.

La gestione della cassa nazionale di conguaglio, ai fini del riscontro amministrativo-contabile della sua regolarità, è sottoposta ad un comitato di vigilanza composto:

1) da un consigliere della Corte dei conti con funzione di presidente, designato dal presidente della Corte stessa;

2) da un rappresentante del Ministero della sanità;

3) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

5) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il comitato di vigilanza è nominato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Ai componenti il comitato di vigilanza spetta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il comitato, ove ne ravvisi la necessità, può delegare uno o più componenti per eseguire accertamenti sul riscontro della gestione della cassa presso l'istituto di credito di cui all'articolo precedente, presso gli enti mutualistici ed assicurativi e presso le amministrazioni ospedaliere.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico dello stanziamento previsto dal capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° novembre-31 dicembre 1967 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 3. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **1045**.

Trasformazione dell'Istituto universitario pareggiato « A. Baratono » in Facoltà di magistero dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1859, e successive modificazioni;

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova « A. Baratono », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 545, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1967, n. 614;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università e dell'Istituto universitario anzidetti, intesi ad ottenere la trasformazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « A. Baratono », in Facoltà di magistero dell'Università di Genova;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 12 maggio 1967 tra l'Università degli studi di Genova, il Comune e l'Istituto universitario pareggiato di magistero « A. Baratono » di Genova per il mantenimento della Facoltà di magistero. E' altresì approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in data 30 giugno 1967.

Art. 2 .

A decorrere dall'anno accademico 1967-68 l'Istituto universitario pareggiato « A. Baratono » è trasformato in Facoltà di magistero dell'Università di Genova.

Art. 3.

Per tale Facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) otto posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

b) otto posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato per la parte concernente le norme della Facoltà di magistero, come risulta dal testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

A decorrere dal 1° novembre 1967 l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono » di Genova è soppresso. Dalla stessa data i professori e gli assistenti di ruolo dell'Istituto sono assegnati al ruolo dei professori e degli assistenti della Facoltà di magistero dell'Università di Genova. I concorsi già banditi per i posti di assistente del soppresso Istituto sono validi per i posti assegnati alla Facoltà.

Art. 6.

Gli studenti del soppresso Istituto universitario di magistero di Genova passano di diritto alla Facoltà di magistero istituita nell'Università degli studi di Genova, presso la quale si inizieranno o continueranno gli esami di concorso per l'ammissione e gli esami di profitto, promozione e diploma della sessione autunnale, indetti o iniziati presso il soppresso Istituto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 140. — GRECO

FACOLTA' DI MAGISTERO

Lo statuto dell'Università di Genova è modificato come appresso:

Art. 1. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Università di Genova comprende le seguenti Facoltà:
Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di economia e commercio;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di magistero;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia;
Facoltà di ingegneria;
Facoltà di architettura (limitatamente al biennio) ».

Dopo l'art. 43 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla Facoltà di magistero.

Art. 44. — La Facoltà di magistero dell'Università di Genova conferisce le lauree e il diploma seguenti:

a) Laurea in materie letterarie;
b) Laurea in pedagogia;
c) Laurea in lingue e letterature straniere;
d) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Gli articoli 14, 15 dello statuto dell'Istituto universitario pareggiato « A. Baratono » di Genova relativi all'ordinamento degli studi, passano con i numeri 45, 46, 47 e 48 a far parte dello statuto dell'Università di Genova per la Facoltà di magistero.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Repertorio n. 173

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Convenzione con il comune di Genova e l'Istituto universitario di magistero pareggiato « Adelchi Baratono » di Genova per il funzionamento di una istituenda Facoltà di magistero presso l'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 12 del mese di maggio, in Genova, presso la sede dell'Università degli studi,

davanti a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo dell'Università medesima, funzionario delegato — con decreto rettorale n. 8 del 21 luglio 1951 — a ricevere e redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Genova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;

alla presenza dei testi a me noti e idonei a termini di legge:

prof. Maria Patrone nata Bugiardini, nata a Cupramarittima, assessore alla pubblica istruzione del comune di Genova;

prof. Francesco Borlandi, nato a Pavia, presidente della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova;

si sono personalmente costituiti i signori:

prof. Girolamo Orestano, nato a Palermo il 7 agosto 1905, domiciliato in Genova, per gli effetti della carica in via Balbi 5, il quale interviene al presente atto quale rettore dell'Università degli studi di Genova e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'8 maggio 1967, che si allega al presente atto perchè ne faccia parte integrante quale all. *A*);

dott. ing. Augusto Pedullà, nato a Genova l'8 giugno 1916, domiciliato in Genova, per gli effetti della carica in via Garibaldi 9, il quale interviene al presente atto nella sua duplice qualità di sindaco del comune di Genova, in legale rappresentanza del Comune stesso, autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 563 del 13 aprile 1967, superiormente approvata dalla Commissione centrale della finanza locale in seduta del giorno 11 maggio 1967 senza condizioni, e di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono » di Genova, in legale rappre-

sentanza dell'Istituto stesso, debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 del 17 aprile 1967, che si allegano al presente atto, come parti integranti, rispettivamente quali allegato *B*) e *C*);

persone della cui identità personale, capacità giuridica e poteri sono personalmente certo.

I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale

Premesso

a) che il vigente ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e il regolamento successivo, approvato con regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni e aggiunte, espressamente prevedono l'istituzione, presso le Università, delle Facoltà di magistero;

b) che, per l'art. 18 del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto dell'Università degli studi di Genova può essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla istituenda Facoltà di magistero, e che infatti tale modifica è già in corso;

c) che, per il funzionamento di detta Facoltà, è prevista l'assegnazione di posti di professore di ruolo e di assistenti di ruolo nel nuovo piano di finanziamento della scuola;

d) che il Senato accademico dell'Università di Genova, nella adunanza del giorno 19 aprile 1967, ha espresso, con vivo compiacimento, parere favorevole all'istituzione presso l'Università degli studi di Genova di una Facoltà di magistero, con l'ordinamento didattico vigente per gli Istituti superiori di magistero, accogliendo i voti espressi dall'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono » di Genova, al fine di entrare a far parte dell'Università, come Facoltà di magistero, cessando di funzionare come Istituto libero;

e) che il comune di Genova, con la già citata deliberazione del 13 aprile 1967, n. 563, ha assunto l'impegno di concedere alla Università degli studi di Genova un contributo annuo di lire 40.000.000 (diconsi lire quarantamilioni), per spese generali di funzionamento, nonchè di cedere e trasferire in proprietà alla Università l'edificio in cui ha sede attualmente l'Istituto universitario pareggiato di Magistero « Adelchi Baratono » di Genova, con il terreno adiacente, e che l'Istituto stesso, con la già citata deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 del 17 aprile 1967, ha assunto l'impegno di cedere e trasferire in proprietà all'Università tutto il materiale esistente nel detto Istituto;

f) che il comune di Genova, con la medesima deliberazione n. 563 del 13 aprile 1967, ha assunto inoltre l'impegno di versare direttamente e annualmente allo Stato la somma di L. 10.000.000 (diconsi lire diecimilioni), quale contributo alla spesa che lo Stato dovrà sostenere per la retribuzione degli incarichi di insegnamento della istituenda Facoltà di magistero;

g) che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova ha deliberato, con suo atto già citato dell'8 maggio 1967, di approvare lo schema di convenzione all'uopo elaborato;

h) che l'Università degli studi di Genova ha adottato, per la prevista istituzione della Facoltà di magistero, le necessarie proposte di modifica del proprio statuto, con deliberazione del Senato accademico in data 19 aprile 1967, e del Consiglio di amministrazione in data 8 maggio 1967, proposte che saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione;

tutto ciò premesso, detti signori, con le rispettive qualifiche, convengono e stipulano quanto appresso in previsione della istituzione, presso l'Università degli studi di Genova, della Facoltà di magistero.

Art. 1.

A decorrere dalla data dalla quale verrà istituita presso l'Università degli studi di Genova una Facoltà di magistero con l'ordinamento didattico vigente per gli Istituti superiori di magistero, il comune di Genova si impegna a corrispondere un contributo annuo, per spese generali di funzionamento, di lire 40.000.000 (diconsi lire quarantamilioni).

Art. 2.

In dipendenza di quanto sopra, il dott. ing. Augusto Pedullà, sindaco del comune di Genova, in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere, annualmente, all'Università degli studi di Genova, per tutta la durata della presente convenzione, la somma di lire 40.000.000 (diconsi lire quarantamilioni).

Art. 3.

Dalla stessa data l'Amministrazione comunale di Genova si obbliga a trasferire in proprietà all'Università l'edificio in cui ha sede attualmente l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono », in Genova, corso Montegrappa 39, con l'annesso terreno di cui alla pianta allegata alla presente convenzione, di cui fa parte integrante (all. *D*), nonchè il materiale di sua proprietà esistente nell'Istituto.

Art. 4.

L'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono » di Genova, sempre dalla data dell'istituzione della Facoltà di magistero presso l'Università degli studi di Genova, si obbliga a cedere e trasferire in proprietà all'Università tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, ecc.) esistente nell'Istituto ed elencato nell'apposito inventario, che, pur non essendo allegato a questo atto, le parti dichiarano di ben conoscere e di richiamare qui punto per punto perchè ne formi, ove occorra, parte integrante, sostanziale e vera e propria dispositiva del presente atto.

Art. 5.

L'Amministrazione comunale si impegna a trasferire all'Università degli studi di Genova il fondo autonomo costituito per le pensioni dei professori di ruolo dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono » di Genova, nell'ammontare capitalizzato alla data dell'istituzione, presso l'Università degli studi di Genova, della Facoltà di magistero, e costituito da:

a) quote trattenute sugli stipendi dei professori (4,80%);

b) quote accantonate dal Magistero sugli stipendi (20,20%);

c) assegnazioni straordinarie del Magistero;

d) interessi capitalizzati.

Il detto fondo è attualmente costituito presso la Tesoreria dell'Istituto - Banco di Napoli, su conto corrente vincolato al tasso del 4%.

Ove il detto fondo autonomo come sopra costituito non risulti sufficiente in vista dei versamenti da effettuarsi dall'Università degli studi di Genova, a mente del successivo art. 6, il comune di Genova si impegna ad integrare il detto fondo sino a concorrenza delle somme all'uopo necessarie.

Art. 6.

L'Università degli studi di Genova si impegna ed obbliga, in rapporto al servizio prestato presso l'Istituto universitario di magistero « Adelchi Baratono » di Genova dai professori di ruolo del detto Istituto, a versare allo Stato il fondo di cui al precedente art. 5 nei limiti necessari affinchè lo Stato provveda al trattamento di cessazione dal servizio spettante ai detti professori.

Art. 7.

In aggiunta al contributo di cui agli articoli 1° e 2°, e con effetto dalla data di istituzione della Facoltà di magistero, il dott. ing. Augusto Pedullà, sindaco di Genova, in rappresentanza del medesimo, si obbliga a versare, per tutta la durata della presente convenzione, direttamente e annualmente allo Stato, la somma di lire 10.000.000 (diconsi lire diecimilioni), a titolo di contributo alla spesa che lo Stato dovrà sostenere per la retribuzione degli incarichi di insegnamento della Facoltà di magistero.

Art. 8.

I contributi di cui ai precedenti articoli 1°, 2° e 7° saranno versati dal comune di Genova rispettivamente all'Università di Genova e allo Stato, anticipatamente, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 9.

Il personale a contratto addetto alla biblioteca in servizio presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono » di Genova, e retribuito sul bilancio di detto Istituto, sarà fatto cessare e liquidato a cura dell'Istituto, e quindi riassunto dall'Università in qualità di avventizio in posizione analoga a quella rivestita presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono ».

Art. 10.

A partire dall'anno accademico in cui sarà istituita la Facoltà di magistero presso l'Università di Genova, le tasse, soprattasse e contributi a carico degli studenti frequentanti detta Facoltà affluiranno al bilancio dell'Università di Genova.

Art. 11.

Sempre dalla data dell'istituzione della Facoltà di magistero, saranno posti a disposizione della Amministrazione comunale gli impiegati e i salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dal Comune che prestano servizio presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono ».

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni, e si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo qualora le parti contraenti non ne diano disdetta, con lettera raccomandata, almeno tre anni prima della scadenza.

Art. 13.

Il presente atto sarà registrato gratuitamente ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

E richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina ai sensi di legge da persona di mia fiducia su numero tre fogli bollati, per complessive numero dieci facciate, e del quale, presenti i testimoni, ho dato lettura ai comparenti, i quali tutti nelle rispettive qualità dichiarano di approvarlo in ogni sua parte come conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, con i testimoni e meco.

F.to: Girolamo ORESTANO, in detta qualità
» Augusto PEDULLÀ, in detta qualità
» Maria PATRONE BUGIARDINI, in detta qualità
» Francesco BORLANDI, in detta qualità
» Mario ALBURNO, rogante.

Registrato a Genova (Ufficio atti pubblici) il 15 maggio 1967, al n. 3612, Mod. 71 M. E. — (*Gratis*).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Repertorio n. 174

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Atto di modifica della convenzione con il comune di Genova e l'Istituto universitario di magistero pareggiato « Adelchi Baratono » di Genova per il funzionamento di una Facoltà di magistero.

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno trenta del mese di giugno, in Genova, presso la sede dell'Università degli studi, davanti a me, dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della Università medesima, funzionario delegato — con decreto rettorale n. 8 del 21 luglio 1951 — a ricevere e redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse della Amministrazione universitaria di Genova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, si sono personalmente costituiti i signori:

prof. Girolamo Orestano, nato il 7 agosto 1905 a Palermo, domiciliato in Genova, per gli effetti della carica in via Balbi, 5, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova e legale rappresentante della medesima;

dott. ing. Augusto Pedullà, nato l'8 giugno 1916 a Genova, domiciliato in Genova, per gli effetti della carica in via Garibaldi, 9, il quale interviene al presente atto nella sua duplice qualità di sindaco del comune di Genova e, pertanto, a norma di legge, in legale rappresentanza del Comune stesso e di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono » di Genova, in legale rappresentanza dell'Istituto stesso;

persone della cui identità personale, capacità giuridica e poteri sono personalmente certo.

I comparenti mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento di testimoni al fine di apporre alla convenzione per il funzionamento di una istituenda Facoltà di magistero presso l'Università degli studi di Genova, stipulata a mio rogito il 12 maggio 1967 col n. 173 di repertorio (registrata il 15 maggio 1967, col n. 3612), una modifica concernente la soppressione *in toto* dell'art. 9.

Detto articolo, contestualmente, nella sua attuale formulazione, recita: « Il personale a contratto addetto alla biblioteca in servizio presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Adelchi Baratono » di Genova, e retribuito sul bilancio di detto Istituto, sarà fatto cessare e liquidato a cura dell'Istituto, e quindi riassunto dall'Università in qualità di avventizio in posizione analoga a quella rivestita presso l'Istituto universitario di magistero « Adelchi Baratono ».

I comparenti, nelle suddette qualità, dichiarano che il detto articolo deve intendersi pertanto come non apposto, rimanendo invariati tutti gli altri articoli della suddetta convenzione, salvo per quanto concernente la numerazione degli articoli 10, 11 e 12 che, conseguentemente alla soppressione dell'art. 9, debbonsi intendere numerati 9, 10 e 11.

Il presente atto sarà registrato gratuitamente ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

E richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina ai sensi di legge da persona di mia fiducia su un foglio bollato di tre facciate di cui ho dato lettura ai comparenti, i quali tutti nelle rispettive qualità dichiarano di approvarlo in ogni parte come conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono meco.

F.to: Girolamo ORESTANO
» Augusto PEDULLÀ
» Mario ALBURNO, rogante.

Registrato a Genova (Ufficio atti pubblici) il 9 ottobre 1967, al n. 7423, Mod. 71 M. E. — (*Gratis*).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1967, n. **1046**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « anestesiologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 10 agosto 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « anestesiologia » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare,

salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 2. — GRECO

N. 175 di repertorio

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « anestesiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessantasette, a questo dì dieci del mese di agosto nella sede dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta università, e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Girolamo Orestano, da Palermo, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta università alla stipulazione del presente atto, con delibera del 20 giugno 1967;

avv. Francesco Cattanei, da Genova, nella sua qualità di presidente dell'Amministrazione provinciale di Genova, espressamente delegato dalla giunta provinciale alla stipulazione del presente atto, con delibera n. 22022 del 27 luglio 1967, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in seduta del 9 agosto 1967, col n. 2214;

i quali, dando esecuzione a precedenti accordi, premesso che l'Amministrazione provinciale di Genova, in considerazione della grande importanza che le specializzazioni di anestesiologia e di rianimazione hanno assunto sotto il profilo medico, umano, economico e sociale, al fine di rendere possibile la formazione di un corpo medico e di un corpo infermieristico specializzato, nonchè l'aggiornamento per i medici pratici nello intento di agevolare la divulgazione delle conoscenze e delle tecniche agli studenti di medicina e a tutte quelle categorie di persone che si prestano abitualmente per i primi soccorsi, ha deliberato di provvedere al finanziamento necessario per la istituzione ed il mantenimento di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « anestesiologia », il cui programma abbraccia anche il corso di « rianimazione »;

che il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione della Università degli studi di Genova, nell'ambito delle rispettive competenze, con deliberazioni rispettivamente del 20 marzo, 16 maggio e 20 giugno 1967 hanno approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento dell'« anestesiologia »;

tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Genova, affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova venga attuato l'insegnamento di « anestesiologia » si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (lire un milione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Genova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1), sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Amministrazione provinciale di Genova si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso che siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Amministrazione provinciale di Genova si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Genova per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « anestesiologia ».

L'Università di Genova verserà altresì annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di « anestesiologia » e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Genova, è esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà l'approvazione e la istituzione del posto di ruolo

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero di cinque facciate e diciassette righe di questa facciata, viene letto dai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

prof. Girolamo ORESTANO, in detta qualità
avv. Francesco CATTANEI
dott. Mario ALBURNO, rogante

Atti pubblici Genova. Registrato gratis il 17 agosto 1967. Mod. 71/M.E., n. 5991.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. **1047**.

Autorizzazione all'Ente autonomo per le fiere di Verona, ad acquistare terreni ed un diritto perpetuo di superficie.

N. 1047. Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, viene autorizzato ad acquistare terreni ed un diritto perpetuo di superficie, alle condizioni previste nelle deliberazioni consiliari 10 dicembre 1962, 14 dicembre 1965, 20 giugno 1966 e 30 luglio 1966.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 135. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1048**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Pubblica assistenza croce bianca rapallese », con sede in Rapallo.

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Pubblica assistenza croce bianca rapallese » con sede in Rapallo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 131. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. **1049**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire, nel comune di Vicenza.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire, in località Gogna del comune di Vicenza. Viene inoltre riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 8 giugno 1963, relativo all'assegnazione alla chiesa anzidetta dell'edificio sacro, dell'annessa casa canonica e dipendenti porzioni di terreno, stralciati dal patrimonio della chiesa parrocchiale di S. Silvestro, in località S. Caterina dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 138. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1967.

Approvazione del regolamento comunale di Viverone (Vercelli), per la disciplina della navigazione sulle acque del lago omonimo sito nelle vicinanze dell'abitato, non comprese in zone portuali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Viverone sito nelle vicinanze dell'abitato del comune di Viverone adottato con la deliberazione consiliare n. 24 dell'8 maggio 1967;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Viverone sito nelle vicinanze dell'abitato del comune di Viverone (Vercelli) adottato con la deliberazione consiliare n. 24 dell'8 maggio 1967.

Roma, addì 31 luglio 1967

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore sulle acque del lago di Viverone antistante l'abitato comunale, non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui al successivo art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera del lago di Viverone, entro m. 200 dalla riva, la velocità di navigazione non può superare i seguenti limiti:

dalle ore zero alle ore ventiquattro

km. 10 (dieci) per vaporetti e motoscafi in servizio pubblico di linea;

km. 10 (dieci) per motoscafi in servizio pubblico e privato;

km. 10 (dieci) per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 i natanti della polizia, della guardia di finanza, delle guardie comunali e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impegnati a scopo di sci nautico sia in conto proprio che in conto terzi al difuori della fascia costiera di cui all'art. 2 (due) del presente regolamento. Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari ed i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva attraverso un percorso opportunamente segnalato sempre che essa non avvenga in prossimità di pubblico pontile di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti e destinati ad abituale ormeggio dei natanti. Nei casi consentiti sopradetti, l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 (due) deve comunque essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa od altri natanti muniti di motore fuori bordo ed utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto al difuori della fascia costiera di m. 200 (duecento) dalla riva.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Roma, addì 31 luglio 1967

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(11660)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1967.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 24 marzo e 10 aprile 1967, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 1° luglio e n. 167 del 6 luglio 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 13 settembre 1967;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 24 marzo 1967:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire, in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 ottobre 1967)	3 ottobre 1967	2 aprile 1968
2. Albicocche, per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 19 ottobre 1967)	20 ottobre 1967	19 aprile 1968
3. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 ottobre 1967)	3 ottobre 1967	2 aprile 1968
4. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo delle polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, Enti o industrie estere (con validità fino al 31 ottobre 1967)	1° novembre 1967	30 aprile 1968
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 ottobre 1967)	29 ottobre 1967	28 aprile 1968
6. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 ottobre 1967)	29 ottobre 1967	28 aprile 1968
7. Carbone attivato, per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità fino al 3 ottobre 1967)	4 ottobre 1967	3 aprile 1968
8. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per l'estrazione del metallo pregiato contenuto sotto forma di greggio o di acido cloroplatinico (con validità fino al 3 ottobre 1967)	4 ottobre 1967	3 aprile 1968
9. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 ottobre 1967)	7 ottobre 1967	6 aprile 1968
10. Colofonia, polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 ottobre 1967)	29 ottobre 1967	28 aprile 1968
11. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 metri lineari per ½ chilogrammo, per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo « popeline » finissimo (con validità fino al 20 ottobre 1967)	21 ottobre 1967	20 aprile 1968

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
12. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 ottobre 1967)	11 ottobre 1967	10 aprile 1968
13. Lamiere di ferro e di acciaio, di qualunque larghezza e spessore, anche in rotoli, per essere ulteriormente laminate (con validità fino al 29 ottobre 1967)	30 ottobre 1967	29 aprile 1968
14. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 ottobre 1967)	26 ottobre 1967	25 aprile 1968
15. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 ottobre 1967)	11 ottobre 1967	10 aprile 1968
16. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 ottobre 1967)	26 ottobre 1967	25 aprile 1968
17. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 ottobre 1967)	25 ottobre 1967	24 aprile 1968
18. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 ottobre 1967)	29 ottobre 1967	28 aprile 1968
19. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (convalidità fino al 25 ottobre 1967)	26 ottobre 1967	25 aprile 1968
20. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 31 ottobre 1967)	1° novembre 1967	30 aprile 1968
21. Paprika, pimenti, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 ottobre 1967)	20 ottobre 1967	19 aprile 1968
22. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero; nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 ottobre 1967)	7 ottobre 1967	6 aprile 1968
23. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggoritaria italiana, per visione, controllo tecnico e lavorazioni varie allo scopo di approntare la edizione nazionale del film stesso (con validità fino al 25 ottobre 1967)	26 ottobre 1967	25 aprile 1968
24. Piombo in pani e rottami, per la fabricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per l'industria nucleare (con validità fino all'8 ottobre 1967)	9 ottobre 1967	8 aprile 1968
25. Platino e/o metalli del gruppo del platino, allo stato greggio o di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 ottobre 1967)	4 ottobre 1967	3 aprile 1968
26. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 ottobre 1967)	14 ottobre 1967	13 aprile 1968
27. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 ottobre 1967)	26 ottobre 1967	25 aprile 1968
28. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto di appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 ottobre 1967)	3 ottobre 1967	2 aprile 1968
29. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2-amminotiazolo (con validità fino al 5 ottobre 1967)	6 ottobre 1967	5 aprile 1968

Art. 2.

La concessione concernente il burro di cacao ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolata, prorogata, per ultimo, con il decreto ministeriale 10 aprile 1967, fino al 28 ottobre 1967, è nuovamente prorogata, senza soluzione di continuità con quella venuta a scadere, fino al 28 aprile 1968.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(11818)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1967.

Assunzione da parte del Casellario giudiziale centrale, presso il Ministero di grazia e giustizia, del servizio relativo al Casellario giudiziale di Nicosia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2 e 3, 1° capoverso, e 22 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del Casellario giudiziale;

Decreta:

A decorrere dal 16 novembre 1967, il Casellario giudiziale centrale presso il Ministero di grazia e giustizia assume, temporaneamente, il servizio relativo al Casellario giudiziale di Nicosia, impossibilitato a funzionare a causa degli eventi sismici colà avvenuti.

Dalla predetta data gli uffici giudiziari devono inviare direttamente all'ufficio del Casellario centrale anche le schede che avrebbero dovuto essere trasmesse al Casellario di Nicosia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 16 novembre 1967

Il Ministro: REALE

(12019)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Proroga al 31 dicembre 1967 delle disposizioni emanate, in materia di speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata, per alcune categorie di entrate con il decreto ministeriale 22 dicembre 1966, le cui norme sono state modificate con il decreto ministeriale 14 luglio 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Visto l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Vista la legge 31 ottobre 1963, n. 1459;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162;

Visto l'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 941;

Vista la legge 21 novembre 1966, n. 1045;

Visto l'art. 26 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452;

Visto il decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036;

Ritenuta l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 1967 l'efficacia del proprio decreto 22 dicembre 1966, n. 68141, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1966, n. 327 — che attua, per il periodo dal 1° gennaio al 18 novembre 1967, speciali regimi di imposizione, una volta tanto, dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di entrate — modificato con il decreto ministeriale 14 luglio 1967, n. 31117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1967, n. 184;

Decreta:

Articolo unico

La validità delle norme recate dal decreto ministeriale 22 dicembre 1966, n. 68141, modificato dal decreto ministeriale 14 luglio 1967, n. 31117, è prorogata al 31 dicembre 1967.

Il presente decreto ha vigore dal 19 novembre 1967.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: PRETI

(12022)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Proroga della validità del decreto ministeriale 15 luglio 1967, con il quale sono stati fissati, ai fini della corresponsione della imposta generale sull'entrata, una volta tanto, i prezzi medi all'ingrosso del pollame, dei conigli e delle relative carni, nonchè delle quote fisse del tributo da assolversi per ciascun chilogrammo dei detti prodotti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 21 novembre 1966, n. 1045;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1967;

Visto il decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036;

Ritenuta l'opportunità di prorogare l'efficacia del proprio decreto 15 luglio 1967, n. 31359, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1967, n. 184, che stabilisce, fino al 18 novembre 1967, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una volta tanto per il pollame, i conigli e relative carni, i prezzi medi all'ingrosso dei vari prodotti e determina le rispettive quote fisse del tributo da assolvere;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogata la validità del decreto ministeriale 15 luglio 1967, n. 31359.

I prezzi medi all'ingrosso stabiliti dal predetto decreto 15 luglio 1967, la cui durata di efficacia viene prorogata, possono sempre formare oggetto di revisione, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Il presente decreto ha vigore dal 19 novembre 1967.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: PRETI

(12023)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 novembre 1967:

Tomezzoli Gianfranco, notaio residente nel comune di Soave, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di San Pietro in Cariano, stesso distretto.

Spallanzani Domenico, notaio residente nel comune di Verolanova, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Casina, distretto notarile di Reggio Emilia.

Ferri Giampaolo, notaio residente nel comune di Rocca San Casciano, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Rimini, stesso distretto.

Leone Giovanni, notaio residente nel comune di Pisticci, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Morciano di Romagna, distretto notarile di Forlì.

Segalerba Giovanni, notaio residente nel comune di Paesana, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Castelnuovo Scrivia, distretto notarile di Alessandria.

Busso Gianfranco, notaio residente nel comune di Livinallongo del Col di Lana, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Alessandria.

Ponton Ludovico, notaio residente nel comune di Gorizia, è trasferito nel comune di Palmanova, distretto notarile di Udine.

(11649)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del decreto ministeriale 21 febbraio 1966 e conferma nell'incarico del precedente commissario ministeriale del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo di S. Colombano al Lambro », con sede nel comune di S. Colombano al Lambro (Milano).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 17978, in data 10 novembre 1967 ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stato revocato il decreto ministeriale 21 febbraio 1966, n. 2640, e l'ing. Miro Valcarenghi è stato confermato nell'incarico di commissario ministeriale del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di S. Colombano al Lambro, con sede nel comune di S. Colombano al Lambro (Milano).

(11796)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari delle Vittime Civili di Guerra.

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 6959 in data 27 ottobre 1967, il dott. Amedeo Petrella è stato nominato, membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo delle case popolari per le Vittime Civili di Guerra, in sostituzione del dott. Giuseppe Castronovo.

(11474)

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Fasano

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, n. 1037, è stata approvata una variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Fasano.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11412)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1967, n. 23042, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1967, registro n. 24, foglio n. 45, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in data 27 settembre 1965, nell'interesse dell'invalido di guerra Pittana Mario, per chiedere l'annullamento della determinazione di diniego di assunzione del medesimo nel ruolo dei sorveglianti idraulici, desumibile dalla mancata risposta alla diffida dell'Opera stessa in data 16 gennaio 1965, e l'accoglimento della domanda del Pittana.

(11473)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 14394 del 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1967, registro n. 23, foglio n. 183, è stato accolto il ricorso straordinario proposto il 5 gennaio 1966 dal rag. Caiumi Mirella avverso la deliberazione 7 luglio 1965 dell'I.A.C.P. della provincia di Modena, con la quale veniva inflitta alla ricorrente la sanzione disciplinare della « revoca dall'impiego ».

(11650)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA - FIRENZE

Approvazione di variante al piano di zona del comune di Certaldo (Firenze)

Con decreto provveditoriale n. 12888 in data 10 ottobre 1967, è stata approvata la variante al piano finanziario del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Certaldo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11652)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Ucria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 445.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11837)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967 la provincia di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 98.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11826)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1967, la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 93.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11835)

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, la provincia di Sassari viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11834)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Castronuovo di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.853.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11838)

Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Cerda (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.527.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11839)

Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Vicari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.831.983, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11840)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.446.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11841)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.192.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11842)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967 il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 114.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11827)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967 il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.928.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11828)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967 il comune di Serra d'Aiello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.939.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11829)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.635.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11830)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967 il comune di Fuscaldo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.705.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11831)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967 il comune di Caloveto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.592.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11832)

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di San Felice del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.432.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11759)

Autorizzazione al comune di Portocannone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Portocannone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.227.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11760)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.395.666, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11843)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Bosa (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11845)

Autorizzazione al comune di San Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di San Salvatore di Fitalia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.826.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11846)

Autorizzazione al comune di Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Chienti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.354.922, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11848)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il Comune di Goni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.998.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11768)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il Comune di Maracalagonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11769)

Autorizzazione al comune di Castel del Giudice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Castel del Giudice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.052.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11761)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967 il Comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 605.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11763)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Santa Caterina sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.983.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11753)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.184.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11754)

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.186.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11755)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Filogaso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.362.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11756)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.392.377, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11749)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Sorianello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.442.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11750)

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Simeri Crichi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.098.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11751)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Satriano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.728.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11752)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Terralba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11764)

Autorizzazione al comune di di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Ussana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11765)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Zeddiani (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11766)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il Comune di Armungia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.184.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11767)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 211.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11770)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il Comune di Bisignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.181.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11771)

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 72.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11836)

Autorizzazione al comune di Loverato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il Comune di Loverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.626.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11757)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il Comune di San Biase (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11753)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11762)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.320.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' ensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11847)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il comune di Melfi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11844)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa fra i liberali di Nazzano Romano (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1967 la gestione commissariale della Società cooperativa fra i liberali di Nazzano Romano, con sede in Nazzano Romano (Roma), è stata prorogata fino al 30 aprile 1968.

(11808)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pisa ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Pisa n. 5766/2, div. II in data 15 luglio 1967, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad acquistare al prezzo complessivo di L. 25.000.000 il fabbricato di proprietà della signora Clara Macchia in Scala, sito in Pisa, via S. Maria, n. 67, rappresentato, negli atti catastali, dal foglio 20, particelle 196 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 386 sub. 1 e 2.

(11434)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1967, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 211, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 12 luglio 1966 dal dott. Costa Salvatore, per il figlio minore Benedetto, in merito all'annullamento del giudizio negativo espresso dalla prima Commissione esaminatrice per l'ammissione al primo liceo presso il liceo classico « A. Doria » di Genova.

(11820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito dell'avvenuto trasferimento del notaio dott. Arcadio Bagella, dal comune di Nuoro a quello di Ventimiglia, distretto notarile di Imperia, è stato revocato, con decreto ministeriale 25 ottobre 1967, l'accreditamento presso la Direzione provinciale del tesoro di Nuoro per le operazioni di debito pubblico, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 5 novembre 1960.

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(11497)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 17 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,05	621,70	621,72	621,75	621,75	—	621,73	621,75	622,18	622,05
$ Can.	579,62	579,35	579,50	579,70	579 —	—	579,60	579,70	579,70	579,60
Fr. Sv.	143,97	144,02	144,03	144,06	143,90	—	144,04	144,06	143,98	144,02
Kr. D.	89,74	89,71	89,65	89,76	89,60	—	89,615	89,76	89,76	89,77
Kr. N.	86,96	86,80	86,95	86,90	86,90	—	86,93	86,90	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,32	120,19	120,20	120,18	120,20	—	120,20	120,18	120,31	120,31
Fol.	173,01	172,94	173,01	172,97	173,05	—	172,95	172,97	173,05	173,02
Fr. B.	12,53	12,523	12,5315	12,5305	12,525	—	12,526	12,5305	12,53	12,53
Franco francese	126,94	126,88	126,95	126,91	126,90	—	126,82	126,91	126,96	126,95
Lst.	1731,64	1729,75	1729,40	1729,70	1729,50	—	1729,70	1729,70	1732,45	1731 —
Dm. occ.	156,09	156,16	156,09	156,22	156 —	—	156,25	156,22	156,12	156,12
Scell. Austr.	24,06	24,03	24,0550	24,065	24 —	—	24,05	24,065	24,06	24,06
Escudo Port.	21,60	21,57	21,59	21,58	21,60	—	21,597	21,58	21,60	21,60
Peseta Sp.	10,38	10,36	10,38	10,3825	10,35	—	10,375	10,3825	10,38	10,38

Media dei titoli del 17 novembre 1967

Titolo	
Rendita 5% 1935	107,80
Redimibile 3,50% 1934	100,80
Id. 3,50% (Ricostruzione)	87,125
Id. 5% (Ricostruzione)	98,275
Id. 5% (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5% (Città di Trieste)	99,025
Id. 5% (Beni Esteri)	98,075
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,45
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,30
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,375
» 5% (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 novembre 1967

Valuta	
1 Dollaro USA	621,74
1 Dollaro canadese	579,65
1 Franco svizzero	144,05
1 Corona danese	89,687
1 Corona norvegese	86,915
1 Corona svedese	120,19
1 Fiorino olandese	172,96
1 Franco belga	12,528
1 Franco francese	126,865
1 Lira sterlina	1729,70
1 Marco germanico	156,235
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo Port.	21,588
1 Peseta Sp.	10,379

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova riservato ai laureati in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in matematica, in fisica, in ingegneria, in chimica.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 131 del 27 maggio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1967, con inizio alle ore otto.

(11905)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova riservato ai laureati in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche, in scienze agrarie, in scienze forestali.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 131 del 27 maggio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1967, con inizio alle ore otto.

(11906)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova riservato ai laureati in giurisprudenza.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 131 del 27 maggio 1967, avranno luogo in Roma, presso la sede del Collegio degli ingegneri ferroviari italiani, via Giolitti n. 34, nei giorni 4, 5 e 6 dicembre 1967, con inizio alle ore otto.

(11907)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a trecento posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trecento posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazioni edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero:

a) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

c) diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che abbiano non superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00144-Roma - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una Intendenza di finanza.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare.

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dal precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la diciharazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini della disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estrato dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori *al seguito delle forze armate alleate operanti*, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa *in bollo da L. 400 di cui alla circolare n.* 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle formazioni armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza *attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione* e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 152, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 11.
Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Topografia:

Trigonometria piana. Logaritmi.
Descrizione, rettifica e impiego dei principali strumenti topografici.
Poligonazione e livellazione.
Rilevamento celerimetrico e con gli allineamenti; formazione della mappa. Divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini.
Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda:

Economia ed estimo:

Elementi di matematica finanziaria con particolare riguardo al calcolo degli interessi e delle annualità.
Elementi di economia agraria. Miglioramenti fondiari. Notizie sulle principali colture. Avvicendamenti e rotazioni agrarie. Sistemi di conduzione.
Prodotti agrari annui, periodici e saltuari. Spese di produzione, manutenzione e conservazione. Il bilancio dell'azienda agraria.
I criteri e metodi di stima.
La stima dei terreni agrari e dei boschi.
La stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.
Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza:

Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e formule relative.
Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione.
Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta.
Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici.
Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, ai contratti;
nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro in materia di trasferimenti immobiliari;
leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni di statistica.

Art. 12.
Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.
La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.
A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.
Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.
I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1967
Registro n. 37 *Finanze, foglio n.* 287

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Ministero delle finanze - iDrezione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. - 00144 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . (Provincia di . . . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a trecento posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) di

non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . . . .

. . . . li . . . . . . 196 . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmentte pendenti.

5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10628)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto stesso anno, registro n. 19, foglio n. 90, con il quale è stato bandito un concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile stesso anno, registro n. 9, foglio n. 214, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ravvisata la necessità di aggregare a tale Commissione un membro per l'esame di lingue estere;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, nominata con decreto ministeriale 27 febbraio 1967, citato nelle premesse, è aggregato, quale membro per l'esame di lingue estere, l'ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato dott. Raffaele D'Amico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1967
Registro n. 26, *foglio n.* 56

(11598)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Le prove scritte di esame del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, bandito con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 179, del 18 luglio 1967, avranno luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei sottonotati giorni:

15 dicembre 1967, ore 8: computisteria e ragioneria;
16 dicembre 1967, ore 8: cultura generale.

(11927)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.